

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE
Dipartimento di Giurisprudenza

CORSO DI STUDI in *MANAGEMENT PUBBLICO*
Codice degli appalti e *procurement*
Prof.ssa Bianca Nicla Romano
A.A. 2022-2023

Le procedure di scelta del contraente

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Le procedure di scelta del contraente sono il modo attraverso cui le stazioni appaltanti decidono come selezionare l'operatore economico al quale verrà affidata l'esecuzione di un contratto pubblico.

Dunque, servono a regolamentare le fasi di aggiudicazione di un contratto pubblico secondo le modalità previste dal Codice.

Si svolgono tramite l'emanazione di una serie di atti (avviso di preinformazione, determina a contrarre, bando di gara), attraverso cui la stazione appaltante definisce e rende pubblica l'adozione di una determinata procedura di scelta del contraente.

Tale adozione deve sottostare alla normativa relativa alle soglie di importo e alle disposizioni previste rispettivamente per i settori ordinari e per i settori speciali dei contratti pubblici.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In merito un ruolo di rilievo è svolto dai Principi di derivazione comunitaria.

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate dal Codice.

Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal Codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il Codice prevede, all'art. 59, che, nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure cd. ordinarie, che sono **aperte** o **ristrette**, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara.

Il ricorso agli affidamenti di cui sopra deve essere motivato nella determina a contrarre.

Esse possono, altresì, utilizzare il partenariato per l'innovazione quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 65, la procedura competitiva con negoziazione e il dialogo competitivo quando sussistono i presupposti previsti dal comma 2 e la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti previsti dall'articolo 63.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

L'art. 59 prevede, altresì, che gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo, il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti.

È vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria (come previsto dalle modifiche apportate dalla L. 120/20).

Si evidenzia, però, che tale comma è derogato dall'articolo 48, commi 4, 5 e 6 del d.l. 77 del 2021, conv. dalla legge n. 108 del 2021) per gli appalti nell'ambito del PNRR/PNC.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.

I requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara e devono essere posseduti dalle imprese attestata per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli (comma 1 *bis*).

Il ricorso a tali affidamenti deve essere motivato nella determina a contrarre (comma 1 *ter*).

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Ai sensi del comma 2, le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la **procedura competitiva con negoziazione** o il **dialogo competitivo** in due casi in particolare:

- a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di specifiche condizioni;**
- b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili.**

In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a pubblicare un bando di gara se includono nella ulteriore procedura tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli dal 80 al 90 che, nella procedura aperta o ristretta precedente, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di appalto.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Segnatamente, nel caso dell'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi si deve essere in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili;
- 2) implicano progettazione o soluzioni innovative;
- 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi;
- 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Il comma 5 prevede che la gara è indetta mediante un bando di gara redatto a norma dell'articolo 71.

Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato mediante procedura ristretta o procedura competitiva con negoziazione, le amministrazioni possono utilizzare un avviso di preinformazione; se la gara è indetta mediante un avviso di preinformazione, gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso stesso, sono successivamente invitati a confermarlo per iscritto, mediante un invito a confermare interesse.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

In relazione alla natura dell'opera, i contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura, o in parte a corpo e in parte a misura.

Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura.

PROCEDURA APERTA (art. 60)

Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.

Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trentacinque giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a **quindici giorni** purché siano rispettate determinate condizioni.
Ovvero:

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Sinteticamente:

Procedura aperta

È quella in cui «ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta»; è rivolta a tutti gli operatori economici componenti il mercato, i quali tramite pubblicazione del bando e i relativi avvisi su gazzetta ufficiale UE e nazionale, nonché su quotidiani sia locali che nazionali, verranno a conoscenza della volontà di contrarre da parte della pubblica amministrazione.

Si tratta di una procedura in un'unica fase nella quale tutti gli aspiranti concorrenti possono presentare offerta.

Il bando richiede, quindi, un'offerta, secondo le indicazioni della disciplina di gara allegata al bando stesso (Disciplinare, Capitolato, ecc.).

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Le fasi della procedura aperta sono:

- pubblicazione del bando e della documentazione di gara;
- presentazione delle offerte;
- ammissione dei concorrenti e valutazione della documentazione amministrativa in seduta pubblica e successive sedute riservate;
- esame delle offerte, apertura della busta tecnica (eventuale) e della busta economica in seduta pubblica;
- aggiudicazione e comprova dei requisiti.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Sinteticamente:

Procedura ristretta

È quella alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal presente codice».

È una Procedura strutturata in due fasi distinte nelle quali, successivamente alla pubblicazione di un bando, gli aspiranti concorrenti in possesso dei requisiti richiesti dal bando chiedono di partecipare alla procedura. A seguito della fase di c.d. prequalifica e della ricezione della lettera di invito, possono presentare l'offerta (inizio della fase di selezione).

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Le fasi della procedura ristretta sono:

- pubblicazione del bando (inteso come avviso di indizione di gara) o avviso di preinformazione per le amministrazioni sub-centrali;
- presentazione delle domande di partecipazione;
- selezione degli operatori economici da invitare;
- inoltro delle lettere di invito (invito a presentare offerta economica);
- presentazione delle offerte;
- esame delle offerte con le stesse modalità della procedura aperta;
- aggiudicazione.

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Sinteticamente:

Procedura negoziata

Nei casi e nelle circostanze indicati dal Codice, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura.

Può essere utilizzata nei casi previsti dal comma 2 e seguenti dell'articolo 63 del 50/2016 o dall'articolo 36 per quanto riguarda i contratti sotto soglia.

Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta o ristretta.

PROCEDURA APERTA (art. 60)

- a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara, sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;
- b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di **trentacinque giorni** e non oltre **dodici mesi** prima della data di trasmissione del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni tale termine nel caso di presentazione di offerte per via elettronica.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono, inoltre, fissare un termine non inferiore a **quindici giorni** a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi di cui sopra non possono essere rispettati.

PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara contenente i dati necessari a seconda del caso, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

Queste ultime possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità all'articolo 91, tenuto conto che il termine minimo per la ricezione delle offerte è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.

PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, il termine minimo per la presentazione delle offerte può essere ridotto a **dieci giorni** purché l'avviso di preinformazione contenga tutte le informazioni richieste e purché dette informazioni siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; ed inoltre purché l'avviso di preinformazione sia stato inviato alla pubblicazione da non meno di **trentacinque giorni** e non oltre **dodici mesi** prima della data di trasmissione del bando di gara.

Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare il termine per la ricezione delle offerte di concerto con i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un termine identico per redigere e presentare le loro offerte.

PROCEDURA RISTRETTA (art. 61)

In assenza di un accordo sul termine per la presentazione delle offerte, il termine non può essere inferiore a **dieci giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati, risulti impossibile rispettare tali termini, l'amministrazione aggiudicatrice può fissare:

- a) per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a **quindici giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara;
- b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a **dieci giorni** a decorrere dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

Nelle procedure competitive con negoziazione qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta ad un avviso di indizione di gara contenente le informazioni necessarie e fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice per la selezione qualitativa.

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicando, altresì, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

Anche in questo caso il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato come mezzo di indizione di una gara un avviso di preinformazione, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse.

Invece, il termine minimo per la ricezione delle offerte iniziali è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione dell'invito.

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

Solo gli operatori economici invitati dall'amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione. Le amministrazioni aggiudicatrici possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura.

Salvo i casi in cui le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti sulla base delle offerte iniziali senza negoziazione se previsto nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, esse negoziano con gli operatori economici le loro offerte iniziali e tutte le successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazione.

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

Nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.

Esse informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi e, a seguito di tali modifiche, concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE (art. 62)

Le amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 53, non possono rivelare agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate dal candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di questi ultimi. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale, ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

Le procedure competitive con negoziazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o in altro documento di gara. In tali atti, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno indicare se si avvalgono di tale facoltà.

Inoltre, quando intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate; verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

Così come previsto dalle Linee Guida Anac n. 8, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione, dandone conto con adeguata motivazione nel primo atto della procedura in determinati casi.

Nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata:

- a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

Segnatamente, un'offerta non è ritenuta appropriata se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara.

Mentre una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso ai sensi dell'articolo 80 o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

b) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:

- 1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;
- 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici;
- 3) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

c) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

3. Nel caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo è, inoltre, consentita nei casi seguenti:

- a) qualora i prodotti oggetto dell'appalto siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi di ricerca e di sviluppo;
- b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

- c) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;
- d) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

La procedura prevista da tale norma è, altresì, consentita negli appalti pubblici relativi ai servizi qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso.

In quest'ultimo caso, tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

Tale procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1.

Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati.

La possibilità di avvalersi di tale procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'articolo 35, comma 1.

Il ricorso ad essa è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale.

USO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA(art. 63)

Ove possibile, le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.

DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)

Il dialogo competitivo è un'altra delle procedure con cui una stazione appaltante può decidere l'affidamento di lavori o servizi e forniture ad un operatore economico che ne abbia i requisiti qualitativi per parteciparvi.

Esso prevede che l'appalto venga affidato unicamente sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo.

La stazione appaltante avvia con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato ad individuare e definire i mezzi più idonei al soddisfacimento delle proprie necessità.

Al termine del 'dialogo' la stazione appaltante invita i candidati rimanenti a presentare ognuno la propria offerta.

DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)

L'aggiudicazione avviene sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, alla quale può seguire, su richiesta della stazione appaltante, una ulteriore fase di negoziazione nella quale vengono confermati gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta. Da tale ulteriore fase **non** possono conseguire modifiche sostanziali degli elementi dell'offerta o dell'appalto, perché non si rischi di falsare la concorrenza o di creare discriminazioni.

Il provvedimento con il quale le stazioni appaltanti decidono di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione, i cui contenuti sono richiamati in una relazione unica sulla sussistenza dei presupposti previsti per il ricorso allo stesso.

In esso qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dalla stazione appaltante, per la selezione qualitativa.

DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo ed anche in questo caso le stazioni appaltanti possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura.

Le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara le loro esigenze e i requisiti richiesti e li definiscono nel bando stesso, nell'avviso di indizione o in un documento descrittivo e negli stessi documenti indicano e definiscono i criteri di aggiudicazione scelti, stabilendo un termine indicativo.

Durante il dialogo da esse avviato al fine di individuare e definire i mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità, le stazioni appaltanti devono garantire la parità di trattamento di tutti i partecipanti. A tal fine, non forniscono informazioni che possano avvantaggiare determinati partecipanti rispetto ad altri.

DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)

Ovviamente, le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente partecipante al dialogo, senza l'accordo di quest'ultimo e tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate.

I dialoghi competitivi possono svolgersi in fasi successive in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo applicando i criteri di aggiudicazione stabiliti nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo.

Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara o nel documento descrittivo le stazioni appaltanti indicano se sceglieranno tale opzione.

DIALOGO COMPETITIVO (art. 64)

La disciplina prevede che la stazione appaltante prosegua il dialogo finché non sia in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità e, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, invita ciascuno a presentare le proprie offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo.

Tali offerte contengono tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto e su specifica richiesta della stazione appaltante le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate, anche se, come detto, tali precisazioni e chiarimenti non possono avere l'effetto di modificare gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

Si tratta di uno strumento che consente alle amministrazioni aggiudicatrici ed agli enti aggiudicatori di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano quando tale esigenza non può, in base ad una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano, però, devono corrispondere ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.

Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori manifestano l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non sono disponibili sul mercato e fissa i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare, sì da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se partecipare alla procedura.

Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è, anche in questo caso, di **trenta giorni** dalla data di trasmissione del bando di gara e possono partecipare alla gara solo gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite; anche in questo caso può essere limitato il numero di candidati idonei da invitare alla procedura e gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate. In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più operatori, di ridurre il numero degli operatori risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori negoziano le offerte iniziali e tutte le offerte successive presentate dagli operatori interessati, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.

I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.

Al fine di garantire la parità di trattamento fra tutti gli offerenti, nel corso delle negoziazioni le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri ed informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara diversi da quelli che stabiliscono i requisiti minimi.

Anche in questa procedura è prevista la concessione agli offerenti di un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione.

Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative. Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione.

Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale.

PARTENARIATO PER L'INNOVAZIONE (art. 65)

Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più operatori, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore non rivela agli altri operatori le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un operatore nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso.

Essi assicurano che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi, riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza di attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato.

Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non deve essere sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.

CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO (art. 66)

Il Codice prevede che, prima dell'avvio di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possano svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori economici degli appalti e dei requisiti relativi a questi ultimi.

A tal fine, esse possono acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stabilite nel presente decreto, o da parte di autorità indipendenti, utilizzando, poi, tale documentazione, nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia l'effetto di falsare la concorrenza e che non comporti una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza.

PARTECIPAZIONE PRECEDENTE DI CANDIDATI O OFFERENTI (art. 67)

La disciplina prevede che qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'articolo 66, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice adotta misure adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso.

Qualora non sia in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura. In ogni caso, prima di provvedere alla sua esclusione, l'amministrazione aggiudicatrice invita i candidati e gli offerenti, entro un termine comunque non superiore a **dieci giorni**, a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisca causa di alterazione della concorrenza.

SPECIFICHE TECNICHE (art. 68)

Nei documenti di gara devono essere inserite anche le specifiche tecniche che definiscono le caratteristiche previste per lavori, servizi o forniture.

Esse possono inoltre riferirsi allo specifico processo o metodo di produzione o prestazione dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, o ad uno specifico processo per un'altra fase del loro ciclo di vita anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale, purché siano collegati all'oggetto dell'appalto e proporzionati al suo valore e ai suoi obiettivi.

Possono, altresì, indicare se è richiesto il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza dovendo consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.